

Avv. Danilo Granata
Piazza del Popolo n. 18 - Roma (Rm) 00187
C.so L. Fera n. 32 – Cosenza (Cs) 87100
Email: avv.danilogranata@gmail.com - pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: + 39 3479632101

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA
RICORSO

Nell'interesse di: **Salvatore Nolano**, [REDACTED]
[REDACTED], rappresentato e difeso in ogni fase del presente giudizio dall'Avv. Danilo Granata (C.F. GRNDNL93B01C588W) del foro di Cosenza, pec: danilogranata23@pec.it, giusta procura in calce al presente atto, domiciliato presso lo Studio legale dello stesso in Cosenza al Corso L. Fera 32, nonché al numero di fax 098434273 e con elezione di domicilio digitale presso il seguente indirizzo @pec: danilogranata23@pec.it, con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec,

ricorrente;

contro: **Ministero dell'Istruzione e del merito**, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma, c.f. 80185250588, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

contro: **Ministero dell'Istruzione e del merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico**, in persona del Direttore generale p.t., con sede in Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma, c.f. 80185250588, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

contro: **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione generale**, in persona del Direttore p.t., c.f. 97248840585, con sede alla Via Frangipane 41, 00184 Roma, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

contro: la **Commissione esaminatrice della prova scritta**, in persona del Presidente p.t.,

resistenti;

Per l'annullamento,
previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare,

Avv. Danilo Granata
Piazza del Popolo n. 18 - Roma (Rm) 00187
C.so L. Fera n. 32 – Cosenza (Cs) 87100
Email: avv.danilogranata@gmail.com - pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: + 39 3479632101

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Dell'esito della prova scritta del Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi del D.M 205/2023 – D.D.G. 2939/2025 (PNRR3), classe di concorso B015, in riferimento alla Regione Lazio e del relativo avviso, per come reso noto il 02.12.2025;
- 2) Dell'avviso di convocazione per la prova pratica e orale dello stesso concorso prot. U. 0005679 del 19.01.2026 , del relativo allegato nonché dell'avviso di estrazione “lettera” del 27.01.2026, limitatamente agli interessi di parte ricorrente;
- 3) Degli esiti delle prove pratiche e orali e di ogni atto dell'istruttoria sottesa, limitatamente agli interessi di parte ricorrente;
- 4) Del decreto di nomina della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove pratiche e orali per la classe di concorso in questione, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; e delle indicazioni operative relative;
- 5) Dell'avviso dell'USR Lazio del 12.01.2026 avente ad oggetto la comunicazione di voto minimo di ammissione alla prova orale e del relativo allegato, limitatamente agli interessi di parte ricorrente;
- 6) Della prova scritta svolta il 02.12.2025 da parte del ricorrente, nelle parti di interesse;
- 7) Della busta estratta per lo svolgimento dei quesiti, ove occorrente;
- 8) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. l'avviso di convocazione alla prova scritta, ove occorrente; b. le istruzioni per lo svolgimento della prova scritta, se occorrente; c. il D.D.G. n.2939/2025 recante il bando di concorso e relativi allegati, se occorrente; d. il DM 205/2023 e allegati, ove occorrente; e. calendario delle prove pratiche e orali, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; f. la nomina della Commissione esaminatrice, se occorrente; g. i verbali e ogni altro atto dell'istruttoria sottesa alla valutazione della prova scritta del ricorrente; h. del quadro di riferimento di valutazione della prova scritta per come pubblicato sul sito ministeriale, se occorrente;

nonché per l'accertamento

Avv. Danilo Granata
Piazza del Popolo n. 18 - Roma (Rm) 00187
C.so L. Fera n. 32 – Cosenza (Cs) 87100
Email: avv.danilogranata@gmail.com - pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: + 39 3479632101

del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all'esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente collocato nella rispettiva graduatoria;

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente. Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Premessa in fatto

Il Ministero dell'Istruzione e del merito con decreto del 09.10.2025 prot. 2939 bandiva, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 30.759 posti vacanti negli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, secondo quanto dettagliatamente riportato nell'Allegato 1, che ne costituisce parte integrante. Il concorso si sarebbe articolato nella prova scritta di cui all'articolo 6 del bando, nella prova orale di cui all'articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli.

Ai sensi dell'art. 6, i candidati che avevano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al decreto sarebbero stati ammessi a sostenere una prova scritta computer-based, valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa. Le prove si sarebbero svolte nella regione per la quale i candidati partecipavano al concorso.

La durata della prova sarebbe stata pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021, nonché quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto.

La prova scritta risultava composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:

a. quaranta quesiti a risposta multipla volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:

- dieci quesiti di ambito pedagogico;
- quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all'inclusione;
- quindici quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

c. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una sarebbe stata esatta; l'ordine dei 50 quesiti sarebbe somministrato a ciascun candidato in modalità casuale, nel rispetto delle quantificazioni di cui al comma 3. Non si sarebbe dato luogo alla previa pubblicazione dei quesiti

Durante lo svolgimento della prova i candidati non avrebbero potuto introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Veniva fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione giudicatrice. In caso di violazione sarebbe stata disposta l'immediata esclusione dal concorso.

I candidati che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del DDG in questione, che avevano superato la prova sarebbero stati ammessi a sostenere la prova orale, per l'accertamento delle competenze di cui all'All. A del decreto ministeriale 205/2023.

Avv. Danilo Granata
Piazza del Popolo n. 18 - Roma (Rm) 00187
C.so L. Fera n. 32 – Cosenza (Cs) 87100
Email: avv.danilogranata@gmail.com - pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: + 39 3479632101

Le commissioni giudicatrici avrebbero disposto di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.

La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, avrebbe proceduto alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, sarebbe compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui sopra e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria sarebbe composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria verrebbe redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.

In tale contesto, il dott. Salvatore Nolano partecipava al concorso PNRR3 per la classe di concorso B015 (LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE) per la Regione Lazio (per la quale – come da All. 1 al DDG 2939/25 – risultavano disponibili 40 posti (di cui 12 riservati), svolgendo la prova scritta il 02.12.2025 (cfr. avviso convocazione prova scritta).

In sede di prova, il ricorrente scopriva che la risposta esatta valeva 2,00 punti , mente la risposta non data o errata valeva 0 pt.

Al termine della prova, nella stessa data del 02.12, il candidato, odierno ricorrente, prendeva atto di aver conseguito il punteggio di 68/100esimi, risultando non idoneo, e pertanto non raggiungeva il punteggio minimo di 70/100 venendo penalizzato dalla presenza di taluni quiz ambigui, per come ne prendeva conoscenza legale successivamente con la pubblicazione della prova (in forma intera) nella propria area personale di concorso.

In data 12.01.2026 veniva pubblicato l'avviso del voto minimo per l'accesso alla successiva prova per l'USR Lazio, il quale veniva individuato in 70 (nel minimo dunque); ciò significa che se il

presente ricorso venisse accolto e quindi il punteggio del ricorrente venisse riesaminato, lo stesso verrebbe ammesso al successivo step da idoneo e con voto maggiorato.

Successivamente, con avviso del 19.01.2026 si comunicava che la prova pratica si sarebbe svolta il giorno 3 febbraio 2026, mentre le prove orali si svolgeranno dal 7 febbraio 2026 al 10 febbraio 2026 presso l'ITIS G. GALILEI - Via Conte Verde, 51, Roma.

A fronte di quanto testé argomentato, a parte ricorrente - al momento escluso dall'iter - non resta che proporre ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1. Violazione dell'art. 1 co.3 del DPR 487/1994,**
- 2. Violazione e/o falsa applicazione del Bando di concorso.**
- 3. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- 4. Violazione dell'art. 51 Cost.**
- 5. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**

Nel merito, la ricostruzione operata in fatto è da assoggettare al regime pubblicistico che grava sulle prove concorsuali che costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all'art. 1 comma 2 che *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]”*; principi, tutti, disattesi nella specie dall'agere amministrativo.

Tuttavia, è da portare all'attenzione l'errore nella formulazione dei quesiti e relative opzioni di risposta che hanno inciso negativamente sulla valutazione della prova scritta dell'odierno ricorrente. Nello specifico il test somministrato al ricorrente contiene alcuni quiz mal formulati

e quiz a cui invece il ricorrente avrebbe in realtà fornito la risposta più esatta, che hanno inevitabilmente pregiudicato la possibilità di rientrare tra gli idonei e tra gli ammessi – con voto minimo di 70 – al successivo step.

Ma andiamo con ordine. Partiamo con i quiz mal formulati/ambigui.

Il primo quesito ambiguo è il n. 4

Dal punto di vista della validità e dell'attendibilità, qual è la difficoltà più rilevante da affrontare nella progettazione di prove autentiche?

Con le seguenti opzioni:

- a. *Offrire una rappresentazione verosimile delle situazioni, standardizzando le risposte che gli allievi possono dare in categorie precise di risposta.*
- b. *Limitare le ricadute negative sulla dimensione disciplinare degli apprendimenti, tipiche delle prove che insistono su competenze.*
- c. *Mantenere alto l'impegno degli studenti, che tende a diminuire nelle prove dove non vi sono risposte valutabili oggettivamente associabili a un punteggio preciso.*
- d. *Stabilire una corrispondenza con contesti reali e significativi, adottando contemporaneamente criteri valutativi rigorosi e condivisi*

Il ricorrente ha fornito risposta c), incorrendo in 0 pt, mentre per la P.a. la soluzione sarebbe la d).

Il quesito n. 4 risulta mal formulato perché presenta un'ambiguità concettuale che compromette sia la chiarezza semantica della domanda sia l'univocità della risposta attesa. La richiesta chiede di individuare “la difficoltà più rilevante” dal punto di vista della validità e dell'attendibilità nella progettazione di prove autentiche, ma non esplicita il quadro teorico di riferimento né chiarisce se la difficoltà debba essere intesa come problema intrinseco, ricorrente o prioritario secondo una specifica impostazione valutativa. In assenza di tale cornice, più alternative risultano ragionevolmente difendibili.

In particolare, l'opzione d), indicata come corretta dalla P.A., richiama una difficoltà ampiamente riconosciuta in letteratura – il bilanciamento tra autenticità dei compiti e rigore valutativo – ma

lo fa in termini generali e quasi definitivi, descrivendo una caratteristica strutturale delle prove autentiche più che una “difficoltà” operativa chiaramente gerarchizzata rispetto alle altre. Allo stesso tempo, l’opzione c) introduce il tema dell’attendibilità legata alla valutazione non oggettiva e al punteggio, che è anch’esso un nodo critico centrale nel dibattito sulla validità e affidabilità delle prove autentiche: la mancanza di risposte univoche e di criteri di scoring rigidamente standardizzati è infatti una delle principali fonti di problematicità metodologica, con ricadute dirette sia sulla motivazione degli studenti sia sulla comparabilità dei risultati.

La formulazione della domanda, usando l’espressione “più rilevante” senza specificare in base a quali criteri o a quale livello di analisi (teorico, didattico, valutativo), lascia quindi spazio a interpretazioni legittime e alternative. Il candidato che ha scelto la risposta c) non ha commesso un errore concettuale, ma ha operato una scelta coerente con una lettura fondata del problema dell’attendibilità nelle prove autentiche. Proprio questa possibilità di sostenere razionalmente più di una risposta dimostra che il quesito non soddisfa il requisito di univocità necessario in una prova a risposta chiusa, risultando pertanto ambiguo e, sotto il profilo valutativo, non adeguatamente formulato.

Pertanto, al ricorrente spetterebbe il riesame su tale quiz, ottenendo così l’idoneità mediante l’assegnazione di + 2,00 pt e raggiungendo così il voto di 70 per essere sì ammesso al successivo step (essendo 70 il voto minimo per accesso al successivo step per questa c.d.c. nel Lazio).

Il secondo quiz ambiguo è il n. 5 così formulato:

Quale opportunità offre l’introduzione delle mappe concettuali nella didattica?

Con le seguenti opzioni:

- a Rinforzare un approccio mnemonico funzionale per specifiche discipline.*
- b Fornire una rappresentazione lineare e sequenziale dei contenuti da studiare.*
- c Favorire negli studenti processi di riflessione su ciò che apprendono.*
- d Innovare la didattica e contribuire allo sviluppo di abilità digitali.*

Anche il quesito n. 5 risulta mal formulato perché la domanda è costruita in modo eccessivamente generico e non delimita con sufficiente precisione il significato attribuito al

termine “opportunità”, né il piano sul quale tale opportunità dovrebbe essere valutata (cognitivo, metodologico, metacognitivo o strumentale). In assenza di un esplicito riferimento teorico o didattico, più risposte possono apparire plausibili e coerenti, rendendo il quesito intrinsecamente ambiguo.

La risposta indicata come corretta dalla P.A., ossia la c), richiama una funzione ampiamente riconosciuta delle mappe concettuali, ovvero il sostegno ai processi di riflessione e di consapevolezza sugli apprendimenti. Tuttavia, tale funzione non è l'unica “opportunità” associabile in modo legittimo all'introduzione di questo strumento nella didattica, né viene qualificata nella domanda come prevalente o prioritaria rispetto ad altre. La formulazione, infatti, non specifica se l'opportunità debba essere intesa in senso pedagogico generale, in termini di strategie di studio, o rispetto a esiti osservabili sull'apprendimento degli studenti.

In questo quadro, anche l'opzione a), scelta dal ricorrente, non può essere considerata manifestamente errata. Le mappe concettuali, soprattutto in alcune discipline e in specifiche fasi dell'apprendimento, possono infatti svolgere una funzione di supporto alla memorizzazione significativa dei contenuti, rafforzando collegamenti concettuali che agevolano il richiamo delle informazioni. Sebbene non si tratti di un approccio meramente meccanico, l'uso delle mappe può legittimamente essere interpretato come uno strumento funzionale anche al consolidamento mnemonico, soprattutto se la domanda non chiarisce che si intende escludere tale dimensione.

La debolezza del quesito risiede dunque nel fatto che esso sollecita una risposta univoca a fronte di un concetto polisemico e non circoscritto, come quello di “opportunità didattica”. La mancanza di criteri espliciti per discriminare tra le alternative rende possibile sostenere più risposte sulla base di argomentazioni pedagogicamente fondate. Di conseguenza, la penalizzazione della risposta a) non appare giustificata, poiché il quesito, così formulato, non garantisce l'univocità interpretativa necessaria in una prova a scelta multipla.

Qui il ricorrente ha fornito la risposta a) mentre per la P.a. la soluzione sarebbe la c).

Pertanto, al ricorrente spetterebbe il riesame su tale quiz, ottenendo così l'idoneità mediante l'assegnazione di + 2,00 pt e raggiungendo così il voto di 70 per essere sì ammesso al successivo step (essendo 70 il voto minimo per accesso al successivo step per questa c.d.c. nel Lazio).

Se invece il ricorso venisse accolto anche per il quiz precedente, lo stesso otterrebbe il punteggio complessivo di 72.

Infine, tra i quiz ambigui, abbiamo il 20, così formulato:

Quando, al termine di una lezione, l'insegnante usa le risposte fornite dalla classe a una prova a scelta multipla al fine di scegliere su quale argomento tornare con maggiore attenzione nella lezione successiva, sta mettendo in atto una valutazione:

con le seguenti opzioni:

A sommativa.

B certificativa.

C autentica.

D formativa.

Qui il ricorrente ha fornito la risposta c), mentre per la P.a. la soluzione sarebbe la d).

Anche il quesito n. 20 presenta profili di ambiguità tali da comprometterne la correttezza sul piano valutativo, in quanto la situazione descritta non consente di individuare in modo univoco una sola tipologia di valutazione tra quelle proposte. La domanda, infatti, intreccia elementi relativi allo strumento utilizzato, alla finalità dell'azione docente e al momento del processo didattico, senza chiarire quale di questi aspetti debba essere considerato determinante per la risposta.

La soluzione indicata dalla P.A., ossia la d) “formativa”, è certamente coerente con una lettura che privilegia la funzione regolativa della valutazione, dal momento che l'insegnante utilizza le risposte degli studenti per riorientare la lezione successiva. Tuttavia, il quesito non esplicita che la classificazione debba avvenire esclusivamente sulla base della funzione della valutazione, né richiama in modo esplicito il paradigma teorico della valutazione formativa come criterio discriminante.

In tale cornice, la risposta c), “autentica”, scelta dal ricorrente, non può essere considerata del tutto infondata. La situazione descritta richiama infatti un utilizzo della valutazione inserito nel contesto reale della classe e funzionale alle decisioni didattiche dell'insegnante, elemento che, in una formulazione imprecisa del quesito, può indurre a ricondurre l'azione valutativa alla

dimensione dell'autenticità intesa in senso ampio come integrazione tra valutazione e pratica didattica. L'assenza di una definizione operativa di "valutazione autentica" e la mancata distinzione esplicita tra tipologia di prova e funzione della valutazione amplificano ulteriormente l'ambiguità interpretativa.

Il quesito risulta quindi carente sotto il profilo della chiarezza concettuale, poiché non guida il candidato a comprendere se la risposta debba riferirsi allo scopo della valutazione, alla natura dello strumento utilizzato o al contesto applicativo. Tale indeterminatezza rende possibile sostenere più opzioni sulla base di criteri differenti ma pedagogicamente plausibili. Di conseguenza, anche in questo caso, il quesito non soddisfa il requisito di univocità richiesto a una domanda a risposta chiusa, rendendo non giustificata l'esclusione della risposta fornita dal ricorrente.

Pertanto, al ricorrente spetterebbe il riesame su tale quiz, ottenendo così l'idoneità mediante l'assegnazione di + 2,00 pt e raggiungendo così il voto di 70 per essere sì ammesso al successivo step (essendo 70 il voto minimo per accesso al successivo step per questa c.d.c. nel Lazio).

Se invece il ricorso venisse accolto anche per uno dei quiz precedenti, lo stesso otterrebbe il punteggio complessivo di 72, nello stesso senso se venisse accolto nella sua totalità (quindi per tutti e 3 i quiz contestati), lo stesso raggiungerebbe il pt. complessivo di 74.

Ora, passiamo ad analizzare i quiz – non ambigui nella loro formulazione – a cui invece il ricorrente avrebbe però fornito la vera soluzione in luogo a quella indicata dalla P.a.

Partiamo con il quesito n. 9 così formulato:

Osservare, documentare e valutare sono processi integrati del lavoro educativo che sollecitano la capacità riflessiva dell'insegnante e del collegio dei docenti. La riflessione sull'azione e nell'azione consente di comprendere gli effetti delle scelte effettuate dall'insegnante, contestualizzarle e migliorarle. Quale dei seguenti autori ha sviluppato il paradigma del professionista riflessivo?

Con le seguenti opzioni:

a Donald Alan Schön.

b Kurt Lewin.

c Jerome Seymour Bruner

Avv. Danilo Granata
Piazza del Popolo n. 18 - Roma (Rm) 00187
C.so L. Fera n. 32 – Cosenza (Cs) 87100
Email: avv.danilogranata@gmail.com - pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: + 39 3479632101

d Jean Piaget

Qui il ricorrente ha fornito la risposta c), mentre per la P.a. la soluzione sarebbe la a).

La domanda, così come formulata, non chiede in modo letterale chi abbia coniato l'espressione "professionista riflessivo", ma descrive un insieme di pratiche e di processi tipici del lavoro educativo: osservare, documentare e valutare come processi integrati, la riflessione sull'azione e nell'azione, la comprensione degli effetti delle scelte didattiche e il loro continuo miglioramento all'interno di un contesto collegiale. È su questo piano descrittivo e pedagogico che si colloca la correttezza della risposta fornita dal ricorrente.

Jerome Seymour Bruner ha sviluppato una concezione dell'insegnamento come attività intrinsecamente riflessiva, in cui l'insegnante è chiamato a interrogarsi costantemente sui processi di apprendimento, sul significato delle proprie scelte didattiche e sul contesto culturale e sociale in cui esse si collocano. Nella sua prospettiva costruttivista, l'educazione non è mai un atto meccanico, ma un processo interpretativo che richiede all'insegnante di osservare gli studenti, documentare i percorsi di apprendimento, valutare in modo formativo e rivedere continuamente la propria azione. La riflessione, in Bruner, è centrale sia "sull'azione" sia "nell'azione", perché l'insegnamento è visto come un'attività di ricerca continua, aperta alla revisione e al miglioramento.

Donald Schön, richiamato dalla pubblica amministrazione, è certamente l'autore che ha formalizzato sul piano epistemologico il paradigma del "professionista riflessivo", ma lo ha fatto in una prospettiva generale sulle professioni, non specificamente educativa. La domanda, invece, è esplicitamente collocata nel contesto del lavoro educativo e del collegio dei docenti, utilizzando un linguaggio e concetti tipici della pedagogia e della didattica scolastica. In questo senso, il riferimento teorico più coerente non è quello di Schön, ma quello di Bruner, che ha elaborato una teoria dell'educazione in cui la riflessività dell'insegnante è elemento strutturale e fondante. Ne consegue che la risposta del ricorrente risulta corretta o, quantomeno, pienamente giustificabile, poiché intercetta il nucleo pedagogico della domanda. La soluzione indicata dalla P.A. appare invece riduttiva, in quanto privilegia il dato terminologico astratto rispetto al

Avv. Danilo Granata
Piazza del Popolo n. 18 - Roma (Rm) 00187
C.so L. Fera n. 32 – Cosenza (Cs) 87100
Email: avv.danilogranata@gmail.com - pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: + 39 3479632101

contenuto effettivo del quesito, che richiama una visione dell'insegnamento come pratica riflessiva tipica del pensiero di Bruner.

Pertanto, al ricorrente spetterebbe il riesame su tale quiz, ottenendo così l'idoneità mediante l'assegnazione di + 2,00 pt e raggiungendo così il voto di 70 per essere sì ammesso al successivo step.

Se invece il ricorso venisse accolto nella sua totalità (quindi per tutti e 4 i quiz contestati), lo stesso raggiungerebbe il pt. complessivo di 76.

Ora esaminiamo il quesito n. 32, così formulato:

Lo strumento SELFIEforTEACHERS, utilizzato dagli insegnanti per autoriflettere sulle proprie pratiche digitali, deriva da quale quadro europeo?

Con le seguenti opzioni:

a DigCompOrg.

b GreenComp.

c DigCompEdu.

d DigCompConsumers.

Qui il ricorrente ha fornito la risposta a), mentre per la P.a. la soluzione sarebbe la c).

Anche in questo caso la valutazione del quesito va condotta partendo dal suo tenore letterale e dal modo in cui è formulato, più che da una conoscenza specialistica presupposta. La domanda chiede da quale “quadro europeo” derivi lo strumento SELFIEforTEACHERS, utilizzato dagli insegnanti per autoriflettere sulle proprie pratiche digitali, ma non specifica il riferimento teorico più recente né chiarisce se si intenda il quadro di competenze individuali del docente o quello organizzativo dell'istituzione scolastica.

SELFIE nasce originariamente come strumento di autovalutazione delle scuole rispetto all'uso delle tecnologie digitali ed è strettamente connesso al quadro DigCompOrg, che riguarda proprio la capacità delle organizzazioni educative di integrare in modo efficace il digitale nei processi di insegnamento, apprendimento e gestione. SELFIEforTEACHERS rappresenta un'estensione coerente di questa impostazione, adattata al livello del singolo docente, ma mantiene l'impianto

Avv. Danilo Granata
Piazza del Popolo n. 18 - Roma (Rm) 00187
C.so L. Fera n. 32 – Cosenza (Cs) 87100
Email: avv.danilogranata@gmail.com - pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: + 39 3479632101

concettuale dell'autovalutazione riflessiva già presente in DigCompOrg, centrata sul contesto scolastico e sulle pratiche professionali.

Il quadro DigCompEdu, richiamato dalla pubblica amministrazione, è certamente il riferimento europeo specifico per le competenze digitali degli insegnanti, ma la domanda non menziona esplicitamente le “competenze digitali del docente” né utilizza il linguaggio tecnico tipico di DigCompEdu. Al contrario, insiste sullo strumento di autoriflessione e sulla sua derivazione, lasciando spazio a un'interpretazione che rinvia al quadro organizzativo da cui SELFIE ha avuto origine. In questo senso, la risposta del ricorrente risulta logicamente fondata e coerente con la genesi dello strumento.

La formulazione del quesito, quindi, presenta un'evidente ambiguità, perché consente di collegare SELFIEforTEACHERS sia al quadro DigCompEdu, sul piano delle competenze individuali, sia a DigCompOrg, sul piano dell'impostazione metodologica e dell'origine dello strumento. In presenza di tale ambiguità, la risposta a) non può essere considerata errata, poiché si fonda su un'interpretazione ragionevole e aderente al testo della domanda.

Pertanto, al ricorrente spetterebbe il riesame su tale quiz, ottenendo così l'idoneità mediante l'assegnazione di + 2,00 pt e raggiungendo così il voto di 70 per essere sì ammesso al successivo step.

Se invece il ricorso venisse accolto nella sua totalità (quindi per tutti e 5 i quiz contestati), lo stesso raggiungerebbe il pt. complessivo di 78.

Infine, l'ultimo quiz ambiguo è il n.33 ovvero sia il seguente:

Nel clima di revisione degli anni Settanta del Novecento, vennero affermandosi modelli educativi alternativi ai modelli della scuola tradizionale. Tra le esperienze più significative si annoverano quelle di:

con le seguenti opzioni di risposta:

a Johann Heinrich Pestalozzi, Ovide Decroly, Édouard Claparède.

b Ivan Illich, Paulo Freire, Lorenzo Milani.

c Friedrich Fröbel, Maria Montessori, Rosa e Carolina Agazzi.

d Emmanuel Mounier, Jacques Maritain, John Dewey.

Qui il ricorrente ha fornito la risposta c, mentre per la P.a. la soluzione è la b.

Avv. Danilo Granata
Piazza del Popolo n. 18 - Roma (Rm) 00187
C.so L. Fera n. 32 – Cosenza (Cs) 87100
Email: avv.danilogranata@gmail.com - pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: + 39 3479632101

Anche il quesito n. 33 presenta un'evidente ambiguità che rende pienamente sostenibile la risposta fornita dal ricorrente. La domanda fa riferimento al “clima di revisione degli anni Settanta del Novecento” e all'affermarsi di “modelli educativi alternativi ai modelli della scuola tradizionale”, ma non specifica se tale revisione debba essere intesa in senso storico-politico, ideologico o propriamente pedagogico-didattico.

Se si legge il quesito dal punto di vista pedagogico e scolastico, cioè in relazione ai modelli educativi alternativi alla scuola trasmissiva tradizionale, la risposta c) risulta del tutto coerente. Friedrich Fröbel, Maria Montessori e le sorelle Agazzi rappresentano infatti i principali riferimenti della pedagogia attiva e dell'educazione nuova, riscoperti e fortemente rivalutati proprio negli anni Settanta. In quel periodo le loro teorie e pratiche educative vengono riprese come modelli concreti di rinnovamento della scuola, centrati sul bambino, sull'esperienza, sull'attività, sull'ambiente educativo e sul superamento dell'impostazione autoritaria e nozionistica della scuola tradizionale. La “revisione” degli anni Settanta, in ambito scolastico, si traduce spesso nell'adozione o nella riscoperta di questi modelli operativi, soprattutto nella scuola dell'infanzia e primaria.

La risposta indicata dalla pubblica amministrazione, ossia la b), si colloca invece su un piano diverso. Ivan Illich, Paulo Freire e Lorenzo Milani sono figure centrali del pensiero critico e politico-sociale sull'educazione, legate alla denuncia delle disuguaglianze, all'educazione come pratica di emancipazione e alla critica radicale delle istituzioni scolastiche. Tuttavia, essi non propongono modelli didattici alternativi in senso stretto, ma visioni etico-politiche e pedagogiche che mettono in discussione il ruolo stesso della scuola, più che offrire modelli educativi strutturati e applicabili come alternativa alla scuola tradizionale.

Poiché il quesito utilizza l'espressione “modelli educativi alternativi” senza ulteriori specificazioni, esso può essere legittimamente interpretato come riferimento ai modelli pedagogici attivi e riformatori riscoperti negli anni Settanta, piuttosto che alle teorie di critica sociale dell'educazione. In questa prospettiva, la scelta del ricorrente appare corretta e coerente con una lettura didattico-pedagogica del testo.

Avv. Danilo Granata
Piazza del Popolo n. 18 - Roma (Rm) 00187
C.so L. Fera n. 32 – Cosenza (Cs) 87100
Email: avv.danilogranata@gmail.com - pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: + 39 3479632101

Di conseguenza, anche in questo caso, la domanda non consente di individuare in modo univoco un'unica risposta esatta, e la soluzione fornita dal ricorrente non può essere considerata errata, ma frutto di un'interpretazione ragionevole e aderente alla formulazione del quesito.

Pertanto, al ricorrente spetterebbe il riesame su tale quiz, ottenendo così l'idoneità mediante l'assegnazione di + 2,00 pt e raggiungendo così il voto di 70 per essere sì ammesso al successivo step. Se invece il ricorso venisse accolto nella sua totalità (quindi per tutti e 6 i quiz contestati), lo stesso raggiungerebbe il pt. complessivo di 80.

*

In riferimento agli errori nei quiz, è possibile (ed accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati erroneamente, in maniera fuorviante o **tale da non contemplare un'unica ed univoca soluzione esatta.** Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di cui odiernamente si discute, ove **il quesito di cui sopra presenta due soluzioni.** D'altra parte, affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, è necessario che vi sia assoluta **“certezza ed univocità della soluzione”** (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591). La presenza di tali quesiti ambigui ha inficiato la ragionevolezza della procedura concorsuale ispirata a crismi di merito ed equità.

In tal senso, importante la pronuncia del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I (sentenza 21/06/2021 n. 7346) con cui ha affermato che **in tema di procedure concorsuali -tra le altre- che affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti.** Ancora, altra giurisprudenza afferma che: ***“...l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa”*** (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051). E, così, è accaduto nel caso di specie.

Avv. Danilo Granata
Piazza del Popolo n. 18 - Roma (Rm) 00187
C.so L. Fera n. 32 – Cosenza (Cs) 87100
Email: avv.danilogranata@gmail.com - pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: + 39 3479632101

E' utile rammentare che, la parità di trattamento dei candidati, nel caso di quesiti mal formulati, è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle circostanze – che non è quella oggetto del presente giudizio – in cui i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta (così T.A.R. Lazio, sez. II quater, 10 novembre 2010 n. 33368, idem, sez. III, 10 marzo 2010, n. 3652).

Viceversa, l'unico strumento che hanno i candidati per difendersi dal torto subito è di agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio.

E' infatti possibile (ed accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati erroneamente, in maniera fuorviante o tale da non contemplare un'unica ed univoca soluzione esatta. Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di cui odiernamente si discute, ove il quesito di cui sopra, avendo carattere ambiguo, non consente di individuare con certezza la risposta.

D'altra parte, affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, è necessario che vi sia assoluta “*certezza ed univocità della soluzione*” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591). La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali.

Si riprende anche successiva giurisprudenza ripresa nel 2012 dal T.A.R. Campania ripresa nell'anno 2021 anche dal T.A.R. Lazio sezione I (sent. 11048/2021). “Tuttavia, perché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Di seguito, si riporta la pronuncia del T.A.R. Lazio che riprende tale precedente giurisprudenziale: “*Le domande somministrate ai concorrenti, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, devono essere formulate in modo tale da facilitare la speditezza della selezione senza pregiudicare la par condicio tra gli aspiranti al posto di lavoro. Pertanto, i test devono essere formulati in maniera chiara, non equivoca*

Avv. Danilo Granata
Piazza del Popolo n. 18 - Roma (Rm) 00187
C.so L. Fera n. 32 – Cosenza (Cs) 87100
Email: avv.danilogranata@gmail.com - pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: + 39 3479632101

o ambigua” (T.A.R Lazio, Sentenza 11048/2021). Al riguardo si rammenti che, come noto, la P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal G.A. sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è però configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. T.A.R. , Roma , sez. III , 05/11/2019 , n. 12643).

Nella fattispecie in esame, invece, le domande dei quiz sopra indicati non prevedono affatto una risposta univocamente esatta, sussistendo ampi margini di opinabilità.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018). Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare

Avv. Danilo Granata
Piazza del Popolo n. 18 - Roma (Rm) 00187
C.so L. Fera n. 32 – Cosenza (Cs) 87100
Email: avv.danilogranata@gmail.com - pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: + 39 3479632101

il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820). Nel caso di specie, invece, il quiz oggetto di sindacato non reca una risposta inequivocabilmente corretta.

Si osservi che il significato di un quesito va ricercato sia nel suo tenore complessivo, sia in ciascuno dei suoi elementi, incluse le diverse soluzioni proposte, di cui una sola deve presumersi corretta: tale operazione esegetica costituisce legittima parte integrante dell'impegno richiesto per risolvere il quesito stesso, con specifico riferimento alla capacità di valutazione critica da parte del candidato. Eventuali difficoltà interpretative, emergenti a una prima lettura, sono trascurabili, se una nuova analisi critica degli elementi offerti consenta, comunque, di pervenire, nel contesto specifico, ad un unico ragionevole significato: è soltanto nel caso, parimenti a quanto verificatosi nell'odierna fattispecie, in cui, anche al termine di tale percorso, manchino nel quesito gli imprescindibili elementi richiesti per la sua corretta soluzione, ovvero esso contenga elementi contraddittori, che si dovrà emettere un giudizio d'irragionevolezza. Le domande debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862). Deve dunque farsi applicazione, nel caso di specie, dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, cosicché i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e dunque da annullare (cfr. Cons. Stato, VI, sez. n. 02673/2015), in modo tale da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

Del resto la condivisibile giurisprudenza in materia formata ha espressamente affermato che *"la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la*

Avv. Danilo Granata
Piazza del Popolo n. 18 - Roma (Rm) 00187
C.so L. Fera n. 32 – Cosenza (Cs) 87100
Email: avv.danilogranata@gmail.com - pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: + 39 3479632101

conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, ovvero sia state previste più risposte tutte ugualmente corrette, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile" (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035). Si rammenti poi che parimenti viziato è il quesito la cui risposta scelta come risolutiva dalla commissione, si rivela corretta solo in parte rispetto al quesito e anche se tutte le altre sono completamente errate, perché il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673).

In riferimento al caso di specie, i quiz contestati sono connotati da elementi di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (cfr., in termini pressoché analoghi, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Si ravvisano, in conclusione, sufficienti elementi per ritenere che il quesito in esame nell'impugnativa in esame presenta i caratteri di indiscutibile erroneità o ambiguità, in termini tali che è possibile qualificare come invalidanti (cfr. TAR Campania, Sez. V, 3186/2020).

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Sotto il profilo del periculum in mora, si segnala che risulta già fissato lo svolgimento delle prove pratiche e orali nei giorni 03 e 07 febbraio, con conseguente accelerazione irreversibile dell'iter selettivo.

La celebrazione delle suddette prove, nelle more della definizione del giudizio di merito, determinerebbe un pregiudizio grave e irreparabile in capo al ricorrente, poiché lo stesso verrebbe definitivamente escluso dalla possibilità di proseguire nella procedura concorsuale e di vedere utilmente valutata la propria posizione. L'eventuale accoglimento del ricorso in sede di

Avv. Danilo Granata
Piazza del Popolo n. 18 - Roma (Rm) 00187
C.so L. Fera n. 32 – Cosenza (Cs) 87100
Email: avv.danilogranata@gmail.com - pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: + 39 3479632101

merito risulterebbe, infatti, privo di effettività, non essendo più concretamente possibile la riammissione del ricorrente alle prove già espletate o la ricostruzione della procedura in condizioni di parità con gli altri candidati.

Il periculum in mora è ulteriormente aggravato dalla circostanza che le prove pratiche e orali costituiscono fasi decisive e selettive del concorso, idonee a consolidare situazioni giuridiche soggettive in favore di altri candidati e a rendere particolarmente complessa, se non impossibile, una tutela successiva pienamente soddisfattiva. Ne deriverebbe un danno non meramente patrimoniale, ma attinente alla sfera professionale e alle legittime aspettative di carriera del ricorrente, non suscettibile di integrale reintegrazione per equivalente, al momento non idoneo. Alla luce di quanto esposto, risulta evidente la sussistenza del requisito del periculum in mora, che impone l'adozione di misure cautelari collegiali idonee a preservare l'utilità del giudizio di merito, evitando che la prosecuzione della procedura concorsuale e lo svolgimento delle prove fissate per il 03 e il 07 febbraio compromettano in modo irreversibile la posizione giuridica del ricorrente.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online o in ogni caso nei siti istituzionali delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, posto che come anticipato ad oggi non vi è alcun controinteressato in senso tecnico non esistendo al momento alcuna graduatoria.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento, parzialmente o in totalità, del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice se ritenuto opportuno: a) se ritenuto opportuno, disporre la notifica per pubblici proclami;

Avv. Danilo Granata
Piazza del Popolo n. 18 - Roma (Rm) 00187
C.so L. Fera n. 32 – Cosenza (Cs) 87100
Email: avv.danilogranata@gmail.com - pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: + 39 3479632101

In via cautelare: sospendere gli effetti degli atti gravati e/o sospendere l'iter concorsuale previsto per la Regione Lazio e/o disporre il riesame anche con riserva del punteggio di parte ricorrente in relazione ai quiz contestati;

Nel merito: si chiede di accogliere in tutto o in parte il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse, con l'ordine di disporre la rettifica dei punteggi della prova scritta di parte ricorrente mediante l'assegnazione dei punteggi positivi sui quesiti contestati, e ordinando l'adozione di ogni provvedimento amministrativo più opportuno e per l'effetto disporre la collocazione di parte ricorrente in graduatoria con il punteggio maggiorato. Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore il quale ne fa espressamente richiesta ex art. 93 c.p.c.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda una procura PNRR e quindi il contributo unificato è di E. 900,00.

Produzione giusta indice.

Cosenza-Roma, 30.01.2026

Avv. Danilo Granata